



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 76

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere**

AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE
DETENUTI E TRATTAMENTO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

77^a seduta (pomeridiana): martedì 16 giugno 2020

Presidenza del presidente MORRA

I N D I C E**Sulla pubblicità dei lavori**

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore Pag. 3

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore Pag. 3, 4, 5

VERINI (PD), deputato 3

GIARRUSSO (Misto), senatore 3, 4

BARTOLOZZI (FI), deputata 3

FERRO (FDI), deputata 4

VITALI (FIBP-UDC), senatore 4

CANTALAMESSA (LEGA), deputato 5

MIGLIORINO (M5S), deputato 5

**Audizione del Direttore generale della Direzione detenuti e trattamento
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**

PRESIDENTE:

- MORRA (M5S), senatore Pag. 5, 6, 21 e passim

GIARRUSSO (Misto), senatore 12, 23, 25 e passim

FERRO (FDI), deputata 24, 30, 31

VITALI (FIBP-UDC), senatore 26

GRASSO (Misto-LeU), senatore 27

LUPI (M-NCI-USEI-C!-AC), deputato 28

ROMANO, direttore generale della Direzione

detenuti e trattamento del Dipartimento del-

l'amministrazione penitenziaria Pag. 6, 12,

13 e passim

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Segle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FDI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LEU; Misto-Noi con l'Italia-USEI Cambiamo!-Alleanza di Centro: M-NI-USEI-C!-AC; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-MIN.LING.; Misto Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-Maie - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista-Alternativa popolare: Misto-PP-AP.

Interviene il Direttore generale della Direzione detenuti e trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Giulio Romano.

I lavori hanno inizio alle ore 14,42.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che della seduta odierna sarà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Do ora la parola all'onorevole Verini, che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

VERINI (PD). Signor Presidente, forse l'accento che lei ha fatto rende superfluo questo mio telegrafico intervento che contiene solo una raccomandazione per evitare, come è capitato la volta scorsa, un appesantimento squilibrato. Io consiglierei, una volta ascoltata l'esposizione del dottor Romano, di consentire a ogni Gruppo di formulare una domanda e non 25 domande altrimenti poi i Gruppi non possono tutti formulare domande. Poi se qualche Gruppo ha ulteriori quesiti da porre lo potrebbe fare al termine del primo giro.

GIARRUSSO (Misto). Assolutamente no!

BARTOLOZZI (FI). Non posso essere d'accordo. Attendiamo da mesi!

GIARRUSSO (Misto). Mi associo alla collega.

PRESIDENTE. Colleghi, alzate la mano e vi prenotate! Vedo due mani alzate. Prego, deputata Bartolozzi.

BARTOLOZZI (FI). Presidente, intervengo sempre sull'ordine dei lavori. Io personalmente non posso essere d'accordo ed il Capogruppo credo

che si esprimerà sulla richiesta formalizzata dal collega Verini: attendiamo da mesi questa convocazione. Io personalmente non so quante richieste e solleciti ho fatto di audizioni. Quindi sia consentito a tutti i commissari di intervenire nei tempi dovuti. Dato che la Commissione antimafia non è una Commissione di sott'ordine, come viene garantito il regolare svolgimento nelle altre Commissioni, quelle della Camera e del Senato, anche alla bicamerale antimafia, soprattutto alla bicamerale antimafia, dovrebbe essere consentito a tutti i commissari di porre le domande che si ritengono necessarie. Dopodiché sarà competenza del Presidente modulare, come già è stato fatto per esempio per l'audizione del Ministro guardasigilli, l'eventuale risposta oggi o in un'altra successiva audizione ma non si possono certamente contingentare i tempi. Aspettiamo. Il tema è di importanza non comune, direi fondamentale, per la giustizia del nostro Paese quindi Presidente le chiedo di garantire a tutti i commissari il diritto di confronto con l'audit.

GIARRUSSO (*Misto*). Presidente, mi associo alla collega per ribadire che il lavoro dei commissari, tutti indistintamente e non per Gruppo, non può essere compresso in alcun modo o limitato, come si pretende di fare da chi ha svolto l'intervento precedentemente. Quindi si ascoltino le domande, poi si risponderà come si può: adesso oppure con risposte scritte successivamente, ma le domande vanno poste. Questa è la sede e nessuno può comprimere.

PRESIDENTE. Prima di passare al successivo intervento vi vorrei ricordare, sempre che le mie orecchie non abbiano sentito male, che è stata avanzata la richiesta non di contingentare i tempi ma di permettere di fare un giro di domande con una domanda ciascuno. È ovvio che se nessun Gruppo si fa sentire avanzando quesiti io debba restituire a Gruppi che precedentemente hanno parlato la possibilità di avanzare quesiti, sempre che se ne diano. Per cui poniamo i termini della questione: nessuno ha parlato di compressione di diritti sacrosanti e inviolabili dei membri nell'avanzare quesiti.

Poi vi ricordo anche che più tardi partiamo peggio è per tutti.

FERRO (*FDI*). Io parto dal presupposto che forse anche rispetto a quanto avvenuto nelle ultime audizioni, nel corso delle quali sono state poste 15, 20 domande che hanno spesso esaurito gli argomenti, poiché poi gli argomenti sono comuni a tutti, abbiamo tutti le stesse curiosità e le domande per avere ulteriori approfondimenti sono le medesime. Forse sarebbe il caso, eventualmente, di trovare un criterio tenendo magari in considerazione i Gruppi che hanno chiesto questa audizione da più tempo; si potrebbe partire dai Gruppi che volevano questa audizione per poi proseguire. Questo potrebbe essere un criterio che, pur garantendo la possibilità di espressione a tutti, riconosce una priorità a chi ha ritenuto che il dottor Romano oggi o altri auditi fossero presenti in Commissione.

VITALI (*FIBP-UDC*). Presidente, ricordando – come diceva lei – che già è «volata» la prima mezz'ora, vorrei fare una proposta di mediazione

perché è giusto non comprimere i lavori ed è giusto che ogni singolo componente abbia la libertà di fare le domande.

Io proporrei alla presidenza e quindi all'assemblea di procedere ad una domanda per commissario in modo tale che tutti abbiano la possibilità di proporre una loro domanda e poi rifare il secondo giro e magari il terzo giro, a seconda dei tempi che rimangono a disposizione. Credo che questo non violi e non ostacoli la legittima prerogativa del singolo componente di questa Commissione.

CANTALAMESSA (*LEGA*). Presidente, l'esigenza che ogni commissario possa fare legittimamente e doverosamente le sue domande mi sembra sacrosanta e condivisa da tutti. Credo che con un minimo di buon senso si possa mediare facendo, ad esempio, due domande a giro. È chiaro che se da un lato vi è il sacrosanto diritto-dovere per un commissario di porre delle domande, dall'altro però sarebbe opportuno evitare che ci sia qualche commissario che formuli 30, 35 domande lasciando, di fatto, fuori tutti gli altri. Quindi con un po' di buon senso, direi che si potrebbero formulare un paio di domande a testa, si potrebbe poi proseguire e riprendere il giro se si vogliono porre altre domande.

PRESIDENTE. Credo che si possa, sempre richiamandoci all'autocontrollo, all'autodisciplina e alla razionalità, accogliere una proposta di mediazione che individui in due o tre i quesiti che il singolo può porre in una prima tornata di domande da sottoporre al dottor Romano, fermo restando che poi gli stessi commissari potranno tornare a ribadire altre domande.

MIGLIORINO (*M5S*). Presidente, immagino che il dottor Romano illustri una relazione; magari ascoltandola qualche risposta potrebbe essere già soddisfatta.

PRESIDENTE. A tale riguardo, vi anticipo che il dottor Romano ci ha fatto sapere che l'illustrazione della sua relazione dovrebbe durare 30, 35 minuti circa.

Audizione del Direttore generale della Direzione detenuti e trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

PRESIDENTE. Do il benvenuto al consigliere Romano.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno l'auditore ha la possibilità di richiedere la segretezza della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgati. Dopo l'intervento del consigliere Romano potranno prendere la parola in ordine di prenotazione senatori e deputati per porre quesiti.

Prima di cedere la parola al consigliere Romano, vorrei rivolgergli una domanda preliminare volta a capire quale sia attualmente la sua situa-

zione in termini giuridici perché tutti quanti abbiamo appreso da stampa che in data 23 maggio – questo almeno hanno pubblicato i maggiori quotidiani e non soltanto – lei avrebbe prodotto le sue personali dimissioni per poi avere qualche perplessità in funzione di quanto sarebbe avvenuto nel corso degli ultimi giorni. Non c'è cosa migliore che chiedere al diretto interessato affinché noi si possa capire in quale veste lei ci sta parlando.

ROMANO. Buongiorno a tutti.

Quanto alla sua domanda, signor Presidente, io ho chiesto di rientrare in ruolo – perché in questo si sostanzia per il magistrato la dichiarazione di dimissioni – adesso non ricordo esattamente se il 21 o il 22 del mese scorso.

La domanda ha seguito il suo normale *iter* nel senso che è andata al capo del dipartimento, al capo di gabinetto e da lì è stata trasmessa al Consiglio superiore prima per la delibera di commissione e poi per la delibera di *plenum*. La delibera di *plenum* è arrivata il 4 di questo mese. Il giorno prima ho scritto al presidente Petralia perché chiaramente finché uno non prende possesso nell'ufficio *ad quem*, per così dire, continua ad essere incardinato nell'ufficio da cui proviene.

Il giorno 3, quindi il giorno prima del plenum, ho mandato una *mail* al presidente Petralia – ma ci ho anche parlato – e gli ho detto se a suo parere io potevo continuare a firmare o se fosse necessaria una firma congiunta. La sua risposta è stata tranquillamente che finché io ero in servizio ero in servizio nell'ufficio di provenienza e quindi potevo assolutamente firmare. Né mi sembrava il caso di prendere giorni di ferie o altro perché avrei lasciato l'ufficio scoperto senza neanche la possibilità di nominare un facente funzioni e le cose nell'ufficio da fare sono veramente tante. Tutto semplicemente qua.

Adesso sono in attesa del decreto che stabilisca dopo il *plenum* la data in cui dovrò prendere possesso: se mi verrà dato un anticipato possesso potrebbe essere, in ipotesi, anche da domani, dopodomani; se invece si procederà con il normale bollettino, una volta pubblicato – se non sbaglio – ci sono 15 giorni per riprendere possesso in procura generale presso la Corte di cassazione. Questo è lo stato della situazione.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Romano.

Ora se vuole, può procedere all'illustrazione della relazione.

ROMANO. Sì grazie, signor Presidente. Vorrei premettere soltanto una cosa rapidissima. Ho passato questi due giorni cercando quanto più possibile documentazione che mi potesse consentire di raccontare fatti piuttosto che opinioni. Ho fatto del mio meglio e ho raccolto del materiale. Non è una relazione definitiva e ho raccolto il materiale anche in maniera un po' confusa. Io chiedo scusa a tutti, ma il tempo è stato obiettivamente ridotto, almeno dal mio angolo visuale, e chiedo il permesso di poter depositare il materiale ben selezionato nel giro di pochissimi giorni.

Mi si lasci premettere che ho preso possesso, contestualmente all'inizio della pandemia, di un ufficio ove il titolare era mancante da 6, 7 mesi: stiamo parlando quindi di febbraio inoltrato. Neanche il tempo di conoscere i miei collaboratori ed iniziano le rivolte (il 7 e l'8 marzo). L'11 marzo viene emanato il Decreto del presidente del consiglio dei ministri relativo al *lockdown*. Tre giorni dopo, sabato 14, apprendo che il viceministro Sileri, con cui alcuni giorni prima ho avuto contatto ravvicinato presso la protezione civile, è positivo al Covid-19. Inizia per me una fase di isolamento precauzionale e preoccupazione: sono a casa a strettissimo contatto con mia moglie e mia figlia che, tra l'altro, in un passato non remoto hanno avuto problemi polmonari. Non ho problemi di salute e continuo a lavorare con telefono, posta elettronica e *videocall*. Sono al Ministero da pochi giorni e non ho la firma digitale. Sarò visitato dal mio medico nel pomeriggio di lunedì 23. Come me sono in quarantena anche la dottoressa Montesanti, la titolare dell'ufficio sanitario, e il commissario Martelli, anch'essi presenti all'incontro con Sileri. Rientrerò in ufficio con certificato medico martedì 24 marzo.

Il 16 marzo, lunedì, la presidente del tribunale di sorveglianza di Brescia, dottoressa Lazzaroni, mi gira una *mail* del giorno prima, cioè di domenica 15 marzo, con uno scritto rivolto al Ministro a firma sua, della presidente del tribunale di sorveglianza di Brescia, e della dottoressa Giovanna Di Rosa, presidente del tribunale di sorveglianza di Milano. In questo scritto rivolto al Ministro si rappresenta la drammatica gravità della situazione.

Lo scritto ben riassume la situazione e così mi si consenta di riportarne alcuni passaggi perché si tratta di un testo piuttosto lungo. Leggo dal testo: «Gli istituti versano in situazione di gravissimo collasso. Abbiamo costituito sul territorio un gruppo di lavoro al nostro interno e profuso massimo impegno per incentivare la decisione di misure alternative. Le decisioni richiedono una tempistica non adeguata alla situazione di assoluta emergenza. Gli agenti della Polizia penitenziaria sono allo spasimo, sfiniti da turni senza riposo ed esposti al rischio del contagio, laddove non già e consistentemente colpiti dalla malattia. Gli UEPE sono in parte chiusi e ridotti all'osso; le aree trattamentali in alcune zone sono decimate. I nostri uffici giudiziari, nei quali abbiamo dovuto provvedere ad adattare l'organizzazione alla tutela della salute dei lavoratori, sono collassati. La presente segnalazione, nel rassegnare una situazione che vede la responsabilità istituzionale sulla tutela della salute nel carcere quale focolaio di possibili infezioni, ingestibile nel momento in cui il virus si dovesse diffondere con l'intensità che si registra nella regione Lombardia, necessita di immediata attenzione. Gli enormi sforzi fatti fino ad ora e ad Ella rappresentati, devono essere orientati a provvedimenti che consentano immediatamente di alleggerire le presenze del carcere. Le prospettiamo una situazione emergenziale mai vista prima. Il sovraffollamento impedisce che vengano adottate le misure precauzionali che a tutta la popolazione non detenuta si raccomandano. Non sono naturalmente giustificate né giustificabili le rivolte che si sono verificate, occorre però considerare che non

tutta la popolazione carceraria ha partecipato alle rivolte. Nel caso di Opera, per esempio, su 1.400 detenuti hanno preso parte alla rivolta meno di 250; i restanti hanno manifestato un comportamento responsabile di esplicita non adesione. Le rappresentiamo quindi la necessità di deflazionare i reparti con forti interventi normativi e di immediata applicabilità, disposizioni di agile applicazione, come il momento richiede. Si consideri che gli istituti penitenziari non potranno permettersi i piantonamenti in ospedale dei detenuti che a causa della diffusione del virus dovessero essere intubati o comunque sottoposti a cure non praticabili all'interno del carcere, carente anche di spazi di isolamento. Veniamo quindi a chiederle di valutare provvedimenti normativi di immediata applicazione e che non richiedano il vaglio della magistratura di sorveglianza che già ora, per le condizioni dei propri uffici, non sarebbe in grado di potervi provvedere, quali: una previsione di una normativa di immediata applicabilità che disponga la sottoposizione a una detenzione domiciliare per coloro che hanno pena anche residua inferiore ai 4 anni; uno sconto di pena di 75 giorni in assenza di rilievi disciplinari; una licenza speciale allo stato di 75 giorni ai semiliberi. Si suggerisce di valutare l'inserimento del presupposto dell'emergenza Coronavirus come elemento valutativo per tutti gli istituti normativi riguardante la concessione di benefici penitenziari. In assenza di automatismi e di immediata applicabilità non è possibile fronteggiare l'emergenza così drammaticamente insorta; il virus corre più veloce di qualunque decisione che, alle condizioni date, è certo perverrebbe fuori tempo massimo. La Lombardia versa in una situazione che non è possibile assimilare al resto d'Italia per la sua gravità, ma che può costituire il dato esperienziale per evitare che il morbo si propaghi al resto d'Italia. Siamo consapevoli di lavorare in uno stato di guerra nel quale non è possibile ragionare per categorie ordinarie. Mentre scriviamo, giunge infatti notizia che, presso gli Spedali civili di Brescia, cadaveri sono accatastati nei corridoi e chiusi nei sacchi neri per mancanza di bare».

Finisco qui la selezione dei passaggi riportati nella nota dei presidenti dei due tribunali di sorveglianza. Riprendo la mia lettura.

Il 17 marzo, è martedì, i detenuti sono 60.176, circa 10.000 in più della capienza regolamentare. In questo contesto, in una comunità chiusa ma non impermeabile perché necessariamente aperta agli operatori, il problema è quello della tutela della salute di coloro che presentano condizioni di particolare fragilità e così il rischio di conseguenze anche mortali in caso di contagio Covid. Può essere utile notare che il picco massimo di positivi Covid per i detenuti si è verificato il 4 maggio; dunque a metà marzo era del tutto adeguato preoccuparsi. La possibilità di disporre trasferimenti è limitatissima in quanto gli istituti e le autorità sanitarie e regionali per così dire, *ad quem* temono il diffondersi del contagio; diviene difficile e motivo di polemiche persino trovare un posto agli sfollati degli inagibili istituti di Modena e Bologna. La situazione degli alta sicurezza è solo in apparenza migliore: per effetto di una precedente politica di assegnazione, che certo non poteva prevedere la pandemia, da giugno 2019 molti alta sicurezza sono stati trasferiti al Centro-Nord, da dove non è pos-

sibile rispostarli sia per il motivo che ho detto prima (esporterebbero potenzialmente il contagio), sia perché appartengono a gruppi criminali per così dire «meridionali».

Data la scelta governativa di estendere la zona rossa a tutta Italia, si impone la massima attenzione per le carceri da Aosta a Trapani. Del resto il 20 marzo viene emanata ordinanza del Ministero della salute con precauzioni ancor più stringenti a valenza nazionale. Si può ipotizzare che le rivolte siano state in qualche misura pilotate, ma è verosimile anche che il Covid-19 abbia scatenato la paura. Ad ogni modo una nota di spiegazione di tutta la vicenda arriverà dal NIC (Nucleo informativo centrale), ma un mese dopo: il 20 aprile del 2020.

Il 10 marzo, quindi qualche giorno prima, il presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, con nota protocollo n. 366 riferita all'emergenza Covid, ha chiesto alle direzioni degli istituti di segnalare con urgenza gli ultrasessantacinquenni con patologie. Il 13 marzo con nota protocollo n. 341 il presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze ha scritto al provveditore di Toscana ed Umbria e all'assessorato regionale alla sanità chiedendo che le direzioni degli istituti gli inviino, allegando relazioni sanitarie e indicazioni sul domicilio, un elenco dei detenuti oltre i 65 anni portatori di patologie di particolare rilevanza e perciò particolarmente esposti al rischio in caso di contagio. Si tratta in tutta evidenza di determinazioni che per così dire anticipano la circolare; si noti il riferimento all'età di 65 anni e l'assenza di limitazioni di categorie di detenuti.

In quei giorni, quindi sempre prima della circolare del 21 marzo, la magistratura di sorveglianza del Nord, del Centro ed anche del Sud sta già, per così dire, provvedendo da sola sulla base di relazioni sanitarie che mettono in correlazione patologie e rischio elevato da contagio Covid. Solo per indicarne alcuni. Verona: 16 marzo procedimento n. 1536 del 2020. Salerno: 18 marzo procedimento n. 1411 il reato è omicidio con l'aggravante del metodo mafioso. Milano: 19 marzo procedimento n. 11045 il reato è associazione mafiosa. Siena: 19 marzo procedimento n. 702 i reati associazione a delinquere con l'aggravante del metodo mafioso. Siena: sempre il 19 marzo procedimento n. 704 il reato è estorsione con l'aggravante mafiosa. Spoleto: 21 marzo qui il provvedimento è dello stesso giorno della circolare ma è del tutto evidente che non ne può tenere conto, infatti si basa su una relazione che è del giorno prima (del 20 marzo) e il detenuto è qualificato camorrista di primo piano. Ancora Salerno: 21 marzo ma su relazione sempre antecedente e del 18 marzo.

Se questo è quello che fa la magistratura di sorveglianza, altrettanto accade con le altre autorità giudiziarie per la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Tribunale di Roma: 13 marzo; il provvedimento è riferito alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a una ultrasettantenne. Tribunale di Trani: 20 marzo; si tratta di una AS3 il provvedimento è riferito al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo, all'evolversi della pandemia, all'esposizione al contagio. Proseguo sempre ma potrei continuare. Gip di Catanzaro: 18 marzo; è un 416-bis non è ristretto per così dire a Codogno

ma è ristretto a Benevento. Tribunale di Gela: 16 marzo; è un altro AS3 ed è ristretto ad Agrigento. Corte d'appello di Lecce: 416-*bis*; l'interessato è ristretto a Pagliarelli. Gip di Roma: 19 marzo, articolo 7; l'interessato è ristretto a Rebibbia. Gip di Catanzaro: 18 marzo; l'interessato è un comune ristretto a Cagliari (probabilmente il posto dove meno c'è il Covid). Gip di Catanzaro: 18 marzo; ancora un AS3 al 416-*bis* questa volta ristretto in Abruzzo, a Lanciano.

Questo rapido resoconto evidenzia come sostanzialmente il problema riguardi, credo di poter dire, tutta l'Italia. Ovviamente in tutti i procedimenti non si fa riferimento ad una, ancora inesistente, circolare. Quale direttore generale e con qualche esperienza quale magistrato di sorveglianza, in questo contesto, dopo la missiva al Ministro dei presidenti Di Rosa e Lazzaroni inizio, da casa perché sono in quarantena, in isolamento precauzionale, a confrontarmi con quanto proposto dai predetti. Il 17 marzo alle ore 7.42 perché non sono giorni che si dorme molto, per lo meno io, scrivo *mail* avente ad oggetto «tutela dei più malati» al dottor Baldi, il capo di gabinetto, e al dottor Basentini, il capo dipartimento, per ragionare su una possibile lettura della grave infermità fisica di cui all'articolo 147 del codice penale alla luce della pandemia. È una mail di *brainstorming*: faccio riferimento alle patologie di cui mi ha parlato il "nostro virologo"; mi interrogo se la gravità dell'infermità debba essere tale di per sé stessa o possa essere valutata in relazione alla situazione ambientale, nella specie la pandemia, come del resto le autorità giudiziarie stanno già ritenendo; evidenzio che comunque il disposto dell'articolo 147 del codice penale esclude la rilevanza della grave infermità in caso di concreto pericolo di commissione di delitti; richiamo la giurisprudenza di legittimità che spiega che ove vi sia detto concreto pericolo non può essere concessa neanche la detenzione domiciliare. Concludo dicendo di valutare, di parlarne con il Ministro e con il capo dell'ufficio legislativo.

Alle 14.25, siamo sempre al 17 di marzo, il dottor Baldi mi risponde con un *whatsapp* in cui mi dice che l'ha passata al dottor Salvadori, cioè al capo della segreteria del Ministro, di parlare con lui che invece lui, Baldi, e "base" (Basentini) sono d'accordo (evidentemente d'accordo ad approfondire il tema, visto che non c'è nulla, nulla di definito).

Il 18 marzo alle 8.38 scrivo al dottor Starnini che avrei bisogno di una nota formale. Specifico: «per approfondire il tema». Non c'è nulla di losco, di segreto, nulla di già deciso: c'è un tema serio già posto in fatto da concrete decisioni della magistratura, di sorveglianza e non, e serve rifletterci.

Il 19 alle 8.21 mando *mail* al dottor Basentini che rende evidente la ragione della mia richiesta di formalizzazione dell'elenco. Infatti dico al dottor Basentini che ho parlato di una possibile modifica del 147 c.p. per estendere la grave infermità fisica ad una serie di patologie che rendono il detenuto particolarmente a rischio. Non c'è nulla di più; dico infatti che Salvadori la chiede «per approfondire il tema» e aggiungo che forse potremmo fare un quesito all'Istituto superiore di sanità. Quella mattina peraltro il tema è affrontato dal professor Galliani sulla lista della ma-

gistratura di sorveglianza; si parla di differimento pena per motivi umanitari; si noti che ancora una volta si dice che non ci deve essere il concreto pericolo di commissione di delitti la cui valutazione, ovviamente, non può che essere riservata ai giudici.

Lo stesso giorno alle 15.17 mando, "come da intese", un appunto all'avvocato Longo, altro componente dello *staff* di segreteria del Ministro. Il testo evidenzia come si sia in pieno *brainstorming*; è breve lo posso leggere. «Faccio seguito al nostro colloquio telefonico per rappresentare quanto segue: dal dibattito che coinvolge magistratura di sorveglianza ed accademia mi pare emerga, chiara, la opinione della insufficienza della pur apprezzata misura alternativa di cui all'articolo 123 dell'ultimo decreto- legge. Ove anche si ottenesse il massimo risultato auspicabile, il numero dei detenuti sarebbe sempre superiore alla capienza ottimale». Continuo nella lettura. «Si osserva da parte di alcuni che dovrebbe porsi a livello CEDU la questione se sia conforme a senso di umanità costringere i detenuti ad una compresenza e distanza interpersonale ravvicinata mentre a tutti i cittadini liberi si vieta di stare vicini. A ciò va aggiunto che il presentarsi di nuovi casi di positività anche tra il personale riduce la mobilità dei detenuti da un istituto ad un altro. In questo contesto – sintetizzo – emergono una norma come quella già pensata, ma rimasta nelle carte, del permesso premio straordinario di 45 giorni per chi va già in permesso premio; una detenzione domiciliare umanitaria sulla scorta di quella di cui all'appunto che ho già mandato, in attesa di attestazione formale delle patologie rilevanti, ma che alcuni vorrebbero estesa agli *over 60* ed ai malati psichici, in quanto tali incapaci di aderire alle norme di cautela comportamentale. Qualcuno dice che non si tratta di capire quale misura disporre ma di decidere di quanto occorre ridurre le presenze ed agire di conseguenza. I tribunali di sorveglianza di Milano e Brescia sono perfettamente indicativi della situazione peggiore immaginabile». Fine della lettura. Chiedo solo un secondo.

Riprendo il mio appunto. Sempre il 19 marzo alle 18.17 arriva convocazione per una videoconferenza il giorno successivo 20 con il Ministro, il dottor Poniz, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, la dottoressa Fiorillo, presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze, presente in quanto presidente del CONAM (l'organismo rappresentativo della Magistratura di sorveglianza), la dottoressa Di Rosa, presidente del tribunale di sorveglianza di Milano, la dottoressa Lazzaroni, presidente del tribunale di sorveglianza di Brescia, ed altri. L'oggetto è: «Esecuzione della pena nel contesto della pandemia da Covid-19». Lo stesso 19 alle 21.07 mando al dottor Salvadori *mail* con nota formale del dottor Starnini. Il 20, nella mattina e chiaramente prima della videoconferenza, che se ben ricordo era fissata per le ore 15.30 ma slittò un po', scambio con il dottor Basentini opinioni su una possibile bozza di circolare. Ho riletto quella bozza che sarà a loro disposizione. Si differenzia da quella che sarà emanata il 21 perché contiene un espresso riferimento al dibattito sulla detenzione domiciliare umanitaria. Devo dire, dopo averla riletta, che se fosse stata quella la versione definitiva, forse si avrebbe ragione a dire che la

circolare si era spinta un po' troppo avanti. Il dottor Basentini esprime un assenso, ma decido di porre il tema alla videoconferenza e lui ne conviene serenamente, senza nessun problema. 14.23: ribadisco che è ottima questa. 14:59 io: «Aspettiamo la videoconferenza con la sorveglianza». 17.11: lui: «Sì nel corso della stessa poni il problema all'attenzione di tutti. Che ne dici?» Dunque atteggiamento improntato a prudenza e confronto. Si svolge (in ritardo; il dottor Poniz ad un certo punto dice che deve andare via, ma non ricordo sinceramente se andò via o se poi è restato) la videoconferenza, durante la quale le presidenti di Milano e Brescia confermano la drammaticità della situazione. Chiedo loro ed alla presidente Fiorillo se può essere d'aiuto che si facciano giungere ai tribunali le segnalazioni di coloro che hanno condizioni di salute che li espongono particolarmente, con relativa documentazione. La risposta è positiva, anche se non entusiasta perché le aspettative erano altre; nulla è emerso quanto alle pur espresse richieste di misure alternative, di automatismi, di inserimento dell'emergenza Coronavirus quale elemento valutativo. Sempre il 20 alle 21.23 mando un messaggio al dottor Salvadori richiamando l'esito della videoconferenza: «Mi pare dalla *videocall* di oggi pomeriggio sia emersa la utilità della nota che sai (asciugata come detto)». L'espressione «asciugata come detto» unitamente al riscontro con la versione definitiva, mi pare renda evidente che si deve essere interloquuto sul fatto che dovesse trattarsi di una mera segnalazione e che quindi dovesse essere tolto ogni riferimento alla detenzione domiciliare umanitaria, come poi avverrà. Mi risponde con due *whatsapp* consecutivi. Nel primo mi dice che non ha potuto seguire la vdc (videoconferenza), nel secondo: «Ok, quindi». Lo riscontro con «domattina». Siamo ormai alle 21.30, 22. Il 21 mattina alle 8.31 scrivo *mail* al presidente Basentini, riproponendo il quesito già rivolto al dottor Salvadori: «Mi pare che dalla *videocall* di ieri sia emerso ok». Basentini alle 10.09 risponde: «Per me va benissimo». Di seguito invio la circolare alla dirigente di turno, specificando che vi è l'assenso del Capo dipartimento. Il contenuto, coerentemente, è di mera segnalazione, senza riferimenti di sorta alla detenzione domiciliare umanitaria. Il 26 il dottor Salvadori mi chiede tramite *whatsapp* se l'avevo mandata. Gli rispondo inoltrandogliela con stesso mezzo; nessuna contestazione di sorta. Successivamente in data che non ricordo, in occasione di altra videoconferenza, il Ministro esprimerà apprezzamento per l'iniziativa. Il 1° aprile il procuratore... (*Commenti del senatore Giarrusso*).

ROMANO. Sì, il 26. Ah no! E successivamente, in data che non ricordo e in occasione di altra videoconferenza, il Ministro esprimerà apprezzamento per l'iniziativa...

GIARRUSSO (*Misto*). «iniziativa» sarebbe la circolare del 21?

ROMANO. Sì.

GIARRUSSO (*Misto*). Dopo un mese esatto; si rende conto...

ROMANO. In data che non ricordo però ho ...

Presidente io non ricordo. Io ricordo benissimo il fatto, ne ho chiesto conferma al direttore generale del personale Massimo Parisi come fatto e qua mi fermo perché non saprei che altro dire.

Il 1° aprile il Procuratore generale della Cassazione affronta il tema della riduzione delle presenze in carcere con un provvedimento che rende del tutto evidente la straordinarietà del momento. Così il procuratore generale a pagina 6, ad esempio, scrive: «Lo stato di sovraffollamento che caratterizza numerosi istituti di detenzione che potrebbe favorire l'eventuale contagio consiglia, dunque, un monitoraggio particolarmente attento delle detenzioni preventive, sì da valutare se l'affievolimento delle esigenze cautelari e/o lo stato di salute del detenuto (con patologie acclerate che, se sinora non hanno comportato incompatibilità con la detenzione in-ramuraria, potrebbero oggi determinare complicanze letali o comunque grandemente pregiudizievoli per la salute) possano consigliare la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari». Questi i fatti, per come mi è stato possibile ricostruirli.

A questo punto desidererei contribuire al corretto inquadramento della problematica. Il tema è quello della tutela della salute dei detenuti. Nell'ipotesi di grave infermità fisica, il codice penale prevede la possibilità di rinviare la esecuzione della pena; tuttavia, detta possibilità è esclusa nel caso di concreto pericolo di commissione di delitti. Con una modifica normativa all'ordinamento penitenziario, è stata da tempo introdotta la possibilità di disporre, al posto del rinvio della esecuzione della pena, la detenzione domiciliare. Si tratta di una detenzione domiciliare che, proprio perché collegata al rinvio dell'esecuzione, è anch'essa esclusa nel caso di concreto pericolo di commissione di delitti. È ovvio che colui che ritenga di trovarsi nelle condizioni per fruire del rinvio, può fare domanda. Ma il sistema si preoccupa dei tanti che hanno difficoltà a trovare assistenza legale; sul punto può essere utile evidenziare come quelli fossero giorni in cui verosimilmente era difficile trovare avvocati pronti a recarsi in carcere o in tribunale per redigere o consegnare una istanza per un detenuto, magari nullatenente. Per questo vi sono gli articoli 23, comma 2, e 108 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 che fanno obbligo (il secondo anche al pubblico ministero) di comunicare all'autorità giudiziaria circostanze che consentono il rinvio dell'esecuzione. Il problema è allora quando ricorrano dette circostanze. I provvedimenti che ho sopra indicato evidenziano come, ben prima della circolare, i giudici si fossero già posti il problema, ritenendo che determinate patologie/condizioni, unitamente alla pandemia, potessero integrare dette circostanze e dovessero pertanto essere vagliate. Che del resto il problema fosse sorto antecedentemente alla circolare è confermato dal fatto che lo stesso decreto-legge n. 29 del 2020, nella norma transitoria, ha fissato la data del 23 febbraio per la individuazione dei provvedimenti adottati in relazione alle pandemie e così, in ipotesi, revocabili; se la «colpa» di provvedimenti «improvvisi», fosse stata della circolare, la norma avrebbe indicato, come data retroattiva, quella del 21 marzo. I provvedimenti ci

sono perché c'è il Covid-19, non perché c'è la circolare. Si può allora dire che, in tempo di pandemia, a fronte di un detenuto affetto da una delle patologie suscettibili di particolare rischio in caso di contagio, sia doverosa la segnalazione all'autorità giudiziaria. La situazione ovviamente non muta se il dovere di segnalazione riguarda non un singolo ma una pluralità di soggetti. Ma la particolare contagiosità/mortalità del Covid-19, suscettibile di mettere in gravissima difficoltà tutte le articolazioni pubbliche, impone un particolare obbligo di collaborazione e organizzazione. Come ci hanno fatto capire i magistrati di sorveglianza nello scritto del 15 marzo e in quella videoconferenza, ripeto drammatica, il carattere pandemico del contagio mette in estrema difficoltà la capacità di risposta di tutti gli operatori penitenziario/sanitari, di chi dovrebbe trovare un posto in ospedale al detenuto, di chi dovrebbe piantonarlo.

Ricordo che quando chiesi telefonicamente, aggiungo disperato, ad un assessore regionale dei sanitari mi sentii rispondere: «Dottore, se avessi un medico libero lo metterei ad intubare». Non serve investire di una valutazione un tribunale che magari ha bisogno di sapere se l'interessato ha un domicilio ma non è in grado di verificare se esso esista. Di qui la necessità di una indicazione generale di segnalazione dei casi di possibile rilievo, dell'invito alla solerzia e di quello a comunicare le risultanze disponibili a disposizione ed utili alla decisione. Nulla più di quanto doveroso, restando evidente che solo al giudice spetta valutare se nel singolo caso concreto ricorrano i presupposti per il rinvio dell'esecuzione/detenzione domiciliare. L'amministrazione non scarcerà, non ammette ai domiciliari; l'amministrazione collabora, con impegno proporzionale alla gravità delle situazioni, affinché l'autorità giudiziaria faccia al meglio e tempestivamente il proprio lavoro. Mi domando: se, ormai ben a conoscenza dei problemi, dei rischi e dei pericoli evidenziati, non si fosse indirizzata l'amministrazione penitenziaria nella direzione di una collaborazione con la magistratura finalizzata alla più celere valutazione dei singoli casi e se, scoppiando un focolaio, come all'epoca possibile, 10, 50, 100 detenuti in non buone condizioni di salute fossero morti, non si sarebbe forse davanti ad un inquirente (oltre che alla propria coscienza)? Le recenti, polemiche vicende su zone rosse e RSA mi inducono a rispondere affermativamente. Anche un tribunale come quello di sorveglianza di Sassari, certo non tenero nei confronti del DAP, definisce la circolare saggia.

Cedimento alle rivolte. Non penso si possa cedere alle rivolte adempiendo ad un obbligo di legge e ad un dovere di buona organizzazione. Peraltro, come evidenziato dalle presidenti Di Rosa e Lazzaroni, tantissimi non hanno partecipato alle rivolte e quello della vita/salute è un bene primario. Qualcuno potrebbe dire: «Ma non c'era già e bastava la nuova detenzione domiciliare per pene fino a 18 mesi di cui al neo articolo 123?». La norma dell'articolo 123, alla cui predisposizione ho collaborato, ricalca la legge n. 199 del 2010: anche allora non si prevedeva un divieto di scioglimento del cumulo. Vi è l'esclusione del 4-bis e soprattutto una serie di esclusioni che dimostrano massima attenzione ad evitare che se ne possano giovare i rivoltosi. Con questa norma è stato dato un chiaro segnale

di intransigenza. Ma va chiarito che la norma non ha nulla a che vedere con la soluzione del problema «tutela della salute». Se hai un tumore ma 19 mesi da spiare la novella non ti aiuta. La misura avrebbe potuto essere indirettamente di aiuto se avesse comportato una significativa riduzione della popolazione detentiva, così favorendo il distanziamento. La stima era di possibili circa 5.000 persone in detenzione domiciliare. Al 26 aprile, quindi poco dopo un mese dalla circolare, ne erano state concesse 633; all'11 giugno, pochi giorni fa, sono 1069.

Sono stati sollevati dubbi sul tipo di provvedimento adottato. Al riguardo posso osservare che: i destinatari sono plurimi, dunque la forma è la circolare; il contenuto partecipa i destinatari delle indicazioni scientifiche in ordine alle condizioni di particolare rischio in caso di contagio e conseguentemente dispone affinché di detta condizione di rischio sia informato chi ha potere decisionale in tal senso. L'invito alla solerzia ed a trasmettere le altre risultanze utili alle «eventuali determinazioni di competenza» è del tutto coerente con la situazione di urgenza e di ridotta efficienza/funzionalità dei tribunali, rappresentata nella missiva al Ministro dai presidenti di Milano e Brescia, dalla presidente del CONAMS e direi notoria (ancora oggi vi sono polemiche sulle difficoltà di funzionamento che incontrano i tribunali). Un ordine di servizio del capo dipartimento Tamburino, n. 1100 dell'agosto 2012, indica gli eventi critici collegati agli adempimenti del dirigente di turno. Tra i predetti: gli eventi calamitosi. Una circolare del 4 agosto del 2016 del capo dipartimento Consolo lo richiama in tema di dirigente di turno e parla di determinazioni connotate da urgenza indicando, esemplificativamente, traduzioni, ingressi di collaboratori. Il tema allora è quello dell'urgenza.

Sulle ragioni di urgenza che posso dire? La nota dei presidenti di tribunale è di domenica 15 marzo. Tutta la drammaticità palesata dai magistrati presenti alla videoconferenza deponeva per l'assoluta urgenza. Aspettare lunedì non sarebbe servito perché sono rientrato martedì 24 a seguito di visita medica. Del resto, dalle rivolte in poi, non mi sono mai fermato e Pasqua e Pasquetta ero in ufficio. L'urgenza, allora a mio parere presente, è presupposto della legittimazione del dirigente di turno a sottoscrizione d'ordine; sottoscrizione da me mai, mai, mai sconfessata. Mi pare si rientri negli eventi/situazioni critici di cui all'ordine di servizio n. 1100 dell'11 agosto 2012, che parla di evento calamitoso di significativa entità. Da notare peraltro che in quei giorni ho emesso altri provvedimenti d'ordine, stando a casa in isolamento precauzionale: il 18 marzo a firma della dottoressa Malagoli ed il 23 a firma della dottoressa Mellozzi (Sono a più di metà, Presidente).

Può essere interessante notare che in quello del 18 marzo, relativo all'articolo n. 123 ... il 17 marzo era stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la norma sulla detenzione domiciliare, c'era quindi urgenza appena pubblicato di dare le istruzioni operative. Così la mattina dopo viene emanata una mia disposizione, sempre diretta come quella del 21 a Provveditori e Direttori, sottoscritta d'ordine senza problemi dalla dottoressa Malagoli. In questo provvedimento si evidenziano queste cose: l'amministra-

zione è impegnata a favorire la definizione più celere possibile delle istanze; le direzioni sono invitate a massima sollecitudine; le istanze, al fine di consentirne il pronto vaglio, devono essere «corredate». Si tratta esattamente della stessa logica in cui muoverà la nota del 21 marzo. Quello del 23 è correlato alla, da tutti condivisa, preoccupazione per un eventuale rilevante aumento quantitativo dei contagi; anche qui altro direttore ha sottoscritto senza problemi. Se il lunedì 23 ci preoccupavamo del possibile aumento quantitativo dei contagi, io credo che potesse essere urgente sabato cominciare ad avviare quella attività di segnalazione di cui si occupava la circolare. Questo sotto i profili formali. Quanto ai presupposti, come detto, la circolare del 21 marzo è coerente con il disposto di cui all'articolo 23, comma 2, ed all'articolo 108 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 230. Ma non basta.

Mi pare si possa dire che si pone in continuazione con la lettera circolare del Capo del dipartimento del 14 novembre del 2012, ne leggo un passo brevissimo: «Si rende necessario che le Direzioni degli istituti penitenziari, di concerto con i medici delle Aziende sanitarie locali, valutata l'offerta sanitaria interna e l'adeguatezza ambientale, sottopongano all'attenzione delle Autorità giudiziarie, per le determinazioni di competenza, tutte le situazioni... in cui il protrarsi dello stato di detenzione possa porre a repentaglio la sopravvivenza del detenuto o determinare, comunque, una situazione contraria al senso di umanità della pena». E mi sembra anche in sintonia con quanto affermato dal tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, da ultimo nel documento del 22 aprile, in materia di linee di indirizzo gestione Covid nei penitenziari. Leggo solo tre righe: «I servizi sanitari segnaleranno all'Autorità giudiziaria e alle Direzioni degli istituti penitenziari le persone detenute che per età e/o patologie possono presentare un rischio per lo sviluppo di complicanze da Covid-19». Del resto, se non fosse stato così, il CONAMS con comunicato stampa del 28 aprile non avrebbe espresso pubblico apprezzamento per l'iniziativa «in ottemperanza a norme primarie e regolamentari», apprezzamento espresso nonostante l'aggravio di lavoro che ne era conseguito per i magistrati, che nel documento del 15 marzo avevano chiesto piuttosto automatismi.

Ancora una osservazione. Che le decisioni dei giudici siano svincolate dalla circolare si evince non solo dal fatto che non poche erano anteriori alla circolare stessa, ma anche dal fatto che provvedimenti successivi fanno riferimento solo ad altre, queste sì, fonti, senza prenderla in considerazione. Si tratta, ad esempio, di motivazioni fondate sulle indicazioni scientifiche dell'Organizzazione mondiale della sanità e sul *report* dell'Istituto superiore della sanità aggiornato al 17 marzo 2020 (è il caso, ad esempio, di un'ordinanza dell'ufficio di sorveglianza di Siena del 6 aprile 2020 che poi il magistrato revocerà il 12 maggio in ragione della fase di remissione dell'epidemia), oppure sulle risultanze circa i rischi correlati ad un ingresso nell'istituto del virus. Si tratta di un'ordinanza del magistrato di sorveglianza de L'Aquila dell'11 aprile 2020 relativa ad una AS3.

Desidero leggere alcuni passaggi di questo provvedimento rapidissimamente: «Letta la nota di chiarimenti trasmessa in cui si indica che "per quanto riguarda la possibilità di gestione isolati all'interno, si può agevolmente rispondere – scrive il sanitario – che è prossima allo zero, fondamentalmente per 3 motivi: la carenza di personale medico il cui numero è più che dimezzato rispetto alla pianta organica; la quasi completa assenza di dispositivi di protezione individuali (mancano camici, gambalenti, mascherine del tipo necessario alle attività come le FFP2, e occhiali in numero sufficiente); la certezza che l'eventuale ingresso del *virus* in un ambiente ristretto come questo istituto avrebbe una diffusione così rapida e devastante da rendere inefficace ogni rimedio"...» Allora, è doveroso, giusto e comprensibile che si approfondisca il tema delle scarcerazioni, ma credo si debba comunque ricordare che l'agire sinergico di tanti ha portato ad attraversare la fase di massima emergenza sanitaria con conseguenze che, rapportate ad altri contesti ed allo stesso ambiente libero, possono ritenersi, con tutto il rispetto per le 4 quattro persone che sono venute meno, comunque modeste: 4 persone decedute su 61.000 detenuti iniziali. Peraltro, ho letto e riletto le relazioni di quelle 4 persone che comunque mi pesano e devo dire che l'analisi delle singole posizioni pare indicativa di quanto sia stata subdola la malattia. Faccio l'esempio di un detenuto a Bologna. Due tamponi negativi il 31 marzo e l'11 aprile; ulteriore ricovero del 19 aprile con decesso l'8 maggio per polmonite da Covid. Un altro. Bologna, ricoverato il 27 marzo in reparto no Covid ma subito dopo positivo; muore in arresti domiciliari il 2 aprile. È «interessante» notare che, di queste quattro persone che sono venute meno, due sono media sicurezza ma 2 sono alta sicurezza; pare che il Covid non distingua.

Come ha reagito il DAP alle scarcerazioni eccellenti? Con nota del 21 aprile, il Nucleo informativo centrale segnala le scarcerazioni alla Procura nazionale antimafia. Il 23 perviene la relativa segnalazione del Procuratore nazionale antimafia. Il 24 dispongo che delle segnalazioni, ai sensi della circolare, sia data notizia alla DNAA. Il 27 ne comunico notizia ai Presidenti dei tribunali di sorveglianza. Nei giorni successivi dispongo di seguito che copia delle segnalazioni sia inviata alla Direzione generale detenuti; aggiungo che deve essere inviata anche copia dei conseguenti provvedimenti e indico *mail* dedicata; viene attuato dal direttore dell'Ufficio III un vero e proprio monitoraggio.

Quanto all'elenco dei soggetti ammessi (il famoso elenco dei 498), al 7 maggio, da una verifica, come qua ha già detto la dottoressa Malagoli, risulta che quelli in qualche misura riferiti all'emergenza Covid sono 223. Di questi, 121 relativi a condannati e 103 a misure cautelari. In realtà ho controllato, seppure informalmente, che questo elenco è leggermente più lungo perché i casi Covid sono altri 11. Di questo elenco dei 498, circa 50 risultano nuovamente in carcere; per molti altri l'ufficio segue le determinazioni della Magistratura, e le udienze fissate; per 5 la misura alternativa provvisoria risulta confermata. Quanto invece alle istanze/segnalazioni pendenti, è stato istituito un gruppo di lavoro che sta controllando le singole posizioni per verificare la migliore assegnazione possibile ri-

spetto alle problematiche sanitarie evidenziate; resoconti settimanali sono inviati alla Commissione antimafia.

Al 4 giugno risultano occupati 350 dei 543 posti disponibili in generale nei SAI. Il 31 maggio ho sottoposto al Capo dipartimento e al Vice-capo dipartimento, per una riflessione comune, bozza di sospensione – non di revoca – della circolare del 21 marzo, partendo dalla fase che sarebbe iniziata il 3 giugno con la cessazione del *lockdown*. Come detto, si sta riflettendo su questo argomento e non è cosa che si risolva buttando giù due righe; occorre, ad esempio, capire se si possa ridurre la quarantena dei nuovi giunti; monitorare le possibili conseguenze della riapertura ai colloqui; monitorare l'andamento dei detenuti e operatori positivi al Covid; verificare il livello di *compliance* nell'applicazione dei dispositivi di sicurezza da parte di tutti nel periodo estivo; capire come possa influire la, da tutti auspicata, ripresa delle attività trattamentali. Penso che a breve potrà aiutare comunque il favorevole *trend* dei positivi Covid. Ad oggi siamo finalmente sotto il numero dei 70: 66 detenuti e 51 personale.

Le scarcerazioni. Ho redatto un appunto per il Capo dipartimento al 26 aprile. Abbiamo 4 41-*bis*. Se loro concordano evito di riportare i nomi. Allora, per uno si tratta di un 146; è del tutto estraneo alla circolare, non è un rinvio facoltativo ma è un rinvio obbligatorio perché il magistrato ha ritenuto che non rispondeva più alle cure. Poi c'è qui il nome, si può dire perché è talmente «famoso», di Pasquale Zagaria. È un grave errore del mio ufficio, ne parlerò di seguito. Un altro ancora. È un definitivo; il fine pena è il 12 marzo 2021 quindi è un 41-*bis* ma comunque il fine pena è tra meno di un anno. Il provvedimento fa riferimento a istanza (quindi non a segnalazione), all'età (78 anni), al quadro clinico, per ritenere il 147, anche tenuto conto dell'emergenza sanitaria e del correlato rischio di contagio che espone a conseguenze particolarmente gravi gli anziani con serie patologie. L'ho letto e riletto: non mi pare vi sia riferimento alla circolare. L'altro ancora è il provvedimento di una Corte di assise di appello che, sempre su istanza (quindi non su segnalazione), attenua la custodia cautelare in arresti domiciliari con braccialetto ed è motivato da quella Corte di assise di appello sulla base della consulenza tecnica di ufficio, sulla rivalutazione della compatibilità in ragione del *novum* rappresentato dall'emergenza sanitaria in corso e dei fattori di rischio. Si parla di *deficit* immunitario da terapia cronica antirigetto per trapianto renale.

Nel provvedimento non vi è riferimento alla circolare e si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento, pur dando atto che non si sono registrati casi di contagio in quel carcere e l'interessato è in parte protetto dall'essere in cella singola. Questa la valutazione di un giudice. I provvedimenti di cui agli ultimi due risultano superati da avvenute ricarcerazioni.

La vicenda Zagaria è stata oggetto di miei appunti al Capo dipartimento del 27 e del 30 aprile 2020. È stato accertato un errore nella indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria di un dipendente del tribunale di sorveglianza di Sassari. L'errore ha in qualche misura avuto

rilievo nella decisione. L'errore è imputabile a ufficio e personale della Direzione generale che in quel momento, sia pure da molto poco, io dirigevo. Esco un attimo dallo scritto perché ho cercato di capire che cosa succedesse, che cosa stava succedendo e l'ho ricostruito con una qualche fatica. A fine agosto, inizi settembre, da quanto io ho compreso – e non sono un tecnico quindi, come posso dire, mi assumo in parte la responsabilità di quello che dico – è entrato nel Dipartimento un sistema di archiviazione, di gestione delle *mail* che si chiama Calliope. È entrato quando non c'era già più l'altro direttore generale e, come posso dire, è entrato senza, credo di poter dire, un'analisi approfondita del funzionamento. Si è scoperto che il sistema manda PEC e può mandarle a PEO e a PEC. Se le manda a PEC, non ci pone problema perché c'è la ricevuta di avvenuta consegna; se hai la ricevuta sei a posto, se non hai la ricevuta non sei a posto. Se invece mandi PEO, sostanzialmente quello che succede è che il tuo *server* comunica l'accettazione della PEO, ma tu non sai se è arrivata; puoi saperlo soltanto con un controllo successivo. Di questo, devo dire, dagli accertamenti che ho fatto in quei giorni, nessuno nei mesi precedenti si era reso conto o aveva approfondito il tema. Il problema ancora oggi è un problema non risolto. Stiamo provando a risolverlo in due maniere: la prima chiedendo agli uffici giudiziari che non ci mandino più indirizzi PEO; la seconda, nelle more, costringendo il reparto che trasmette tutte le PEO a fare poi anche una verifica telefonica, il che comporta un aggravio di lavoro notevolissimo.

Comunque quello che è successo è semplicemente questo: nel provvedimento di citazione del tribunale di sorveglianza di Sassari c'era in piccolissimo, e mi meraviglio di essermene accorto io che da vicino vedo piuttosto male, sostanzialmente il nome della dipendente addetta a ricezione di quel tipo di atto. È bastato che chi intestava il provvedimento con l'indirizzo di posta elettronica leggesse erroneamente quel nome da «ai» in «ia» perché quella *mail* non arrivasse mai. Questo è quello che, con i limiti delle mie capacità tecnologiche, chiedendo all'interno dell'ufficio, sono riuscito a comprendere e ricostruire. Ad ogni modo l'errore è certo.

Sempre parlando delle scarcerazioni, dopo i quattro 41-*bis* c'è anche un AS1, vale a dire uno di quei detenuti che era in regime di 41-*bis* e non lo è più. Il provvedimento è del 25 marzo, dopo la circolare, ma non vi è riferimento alla circolare bensì ad una nota del 14 marzo del sanitario di Sulmona che, ai sensi dell'articolo 108 (quell'articolo che ho appena richiamato loro), segnalava il detenuto e lo inseriva nell'elenco dei detenuti che, nel caso di contagio, sarebbero stati maggiormente a rischio. Ancora una volta una prova di come sostanzialmente l'amministrazione e i giudici stessero facendo da soli e anticipando.

Quanto ai 498, già si è detto. Va ribadito che si tratta di provvedimenti frutto di singole decisioni di tanti differenti giudici che semplicemente hanno fatto il loro lavoro: valutare e decidere caso per caso se concedere misure domiciliari a carattere provvisorio.

Il tema secondo me non è se la circolare sia stata sbagliata, ma se all'epoca fosse possibile blindare, rispetto al rischio contagio, coloro che sarebbero stati più esposti, in caso di contrazione, al Covid-19. Vi ho letto prima uno stralcio di un provvedimento che è, tra l'altro, in territorio abruzzese – non siamo a Codogno – e credo descriva bene la situazione. Adesso, con il *lockdown* superato, il *trend* dei contagi in calo, i tamponi ed i *test* in quantità, le misure di protezione complessivamente in atto, si può prudentemente ragionare in modo diverso, ma non bisogna dimenticare lo scenario di marzo e aprile, quando ad essere in gravissima difficoltà era l'Italia intera.

Passo ad ulteriori argomenti. Si è detto: inserendo i settantenni, si è fatto un piacere ai peggiori mafiosi. I settant'anni sono una precisa indicazione sanitaria; basta andare sul sito dell'Istituto superiore della sanità per leggere, alla data del 13 marzo, che la letalità aumenta in maniera marcata dopo i 70 anni.

La magistratura di sorveglianza, in quei provvedimenti che ho loro accennato, ha indicato i 65; i 70 anni sono un preciso punto di riferimento indicato dall'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario per i definitivi e dall'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale per le custodie cautelari. Al 20 marzo 2020 vi erano 668 persone ultrasessantenni che non erano né 41-*bis* né AS: dubito che avremmo potuto escluderli o, nel segnalarli, dire però con esclusione di quelli AS. Quanto ai 41-*bis*, al 20 marzo quelli oltre i 70 anni erano 65; all'11 giugno, adesso, sono 67: due in più; non mi pare un segnale di cedimento. Il problema è se c'è fiducia in un sistema in cui il rinvio facoltativo della pena per infermità è comunque precluso nel caso di sussistenza del concreto pericolo della commissione di delitti e vi è una magistratura – che vigila e conosce l'istituto, compone il collegio, può disporre approfondimenti – cui competono sia la relativa valutazione, sia il bilanciamento tra diverse esigenze.

Si è detto: «Non si sono esclusi i 41-*bis*». Osservo: andiamo a vedere in concreto. La sottoposizione allo speciale regime è di per sé indice di elevatissima pericolosità, quindi l'ultimo comma del 147 deve precludere il beneficio. Se il detenuto lo ottiene lo stesso è perché un tribunale ha espressamente valutato, motivando, in modo differente; nei due casi che abbiamo visto, in uno il magistrato ha escluso il pericolo di reiterazione di reati (ma è il suo lavoro); in un altro ha valutato particolarmente rischioso il *deficit* immunitario da terapia cronica antirigetto per trapianto renale. Mi permetto di dire sommessamente che anzi, per paradosso, è proprio il fatto che i giudici possono decidere di ammettere in detenzione domiciliare anche un 41-*bis* che pone l'istituto al riparo da critiche, ad esempio, della Corte europea dei diritti dell'uomo. Solo pochi giorni fa ho potuto rispondere, a una richiesta di informazioni del servizio dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, che rispetto allo speciale regime detentivo è possibile il controllo giurisdizionale da parte del tribunale di sorveglianza; controllo relativo anche alla coerenza/compatibilità delle prescrizioni limitative con le condizioni di salute

e ho fatto riferimento a precedenti della Corte di legittimità che spiegano benissimo questo argomento come la sentenza n. 32405 del 2017.

Come già detto, per un altro è un 146 del codice penale, *nulla quæstio*. Per Zagaria è tutto un altro discorso e lo affronterò di nuovo a breve.

Le modalità di allocazione sono, dal punto di vista della prevenzione dal contagio, le più rassicuranti possibile ma resta che a valutarle deve essere un giudice e sul punto, comunque, recentemente è intervenuto il Comitato tecnico-scientifico.

Signor Presidente, si può segretare il prossimo passaggio?

PRESIDENTE. Sì, certo.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,49).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 15,50).

(Segue ROMANO). Infine, mi si consenta di far notare una cosa: il 7 aprile 2020 ho chiesto al procuratore generale della Cassazione di partecipare, quale direttore generale dei detenuti, al coordinamento dei procuratori generali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006. La richiesta non mi risulta avere precedenti e persegue lo scopo del miglior coordinamento in materia di questioni di diritto innovative e di particolare rilievo, proprio in materia di *41-bis*. Mi pare un chiaro segnale nella direzione della mia assoluta attenzione e determinazione in materia.

Si è detto: non si sono esclusi gli AS. Non è possibile escluderli perché nessuno può essere aprioristicamente escluso, atteso che l'articolo 147 prescinde dal reato per spostare l'attenzione sul pericolo di recidiva. In astratto la situazione allocativa degli AS sarebbe migliore dei media sicurezza; in concreto tuttavia, per quello che ho spiegato, la situazione in quel periodo era molto meno nitida. Basti un dato, l'ho già detto: dei quattro decessi che abbiamo avuto due erano AS3. Peraltro, occorre considerare che non tutti gli AS esprimono la stessa pericolosità e questo lo dico, signor Presidente, sapendo che domani verrà audito da questa Commissione Sebastiano Ardita, che la penserà diversamente da me; siamo amici, ma questa è un'altra cosa.

Dicevo, occorre considerare che non tutti gli AS esprimono la stessa pericolosità. Ogni anno abbiamo qualche centinaio di declassificazioni. Può dunque essere che il giudice ritenga in concreto la pericolosità inferiore a quella insita nella classificazione. Peraltro, se anche la circolare avesse limitato la segnalazione ai detenuti di media sicurezza, tendenzialmente meno ben assistiti a livello difensivo, comunque quelli alta sicurezza avrebbero potuto fare istanza, come molti hanno fatto.

Perché non ho consultato la dottoressa Malagoli? Certo non ha aiutato il fatto che fossi in quarantena e neppure che avessi appena avuto il tempo di conoscere i miei collaboratori. Peraltro, per quanto detto, la situazione non era significativamente differente dalla media sicurezza.

Vero che la collega mi ha manifestato la sua perplessità, ma altrettanto vero che lo ha fatto affermando solo aprioristicamente che gli AS non dovevano essere compresi nella segnalazione. Colgo l'occasione per dire che mi rimetto al loro giudizio sul mio operato ma anche che, se detto giudizio deve essere influenzato dalle considerazioni svolte su di me dalla collega, allora auspicherei venissero sentiti anche il presidente Petralia ed il dottor Tartaglia, tanto su di me quanto sulla collega.

Le dimissioni. Ho quasi finito Presidente.

PRESIDENTE. Le vorrei chiedere di essere un pochino più preciso relativamente all'ultimo concetto espresso.

ROMANO. «Aprioristicamente» significa che, a mio giudizio, non basta... magari mentre tu stai lavorando e facendo altro, entrare nella stanza... mentre tutti gli altri bussano, la dottoressa – forse anche giustamente, è una collega, è un magistrato – entra e dice la sua; magari tu stai facendo dell'altro, magari non la stai seguendo esattamente; magari non vorresti essere disturbato e semplicemente annuisci con la testa o scuoti la testa. Ma «aprioristicamente» significa: queste sono tutte le ragioni per cui a mio giudizio gli AS non possono essere discriminati. Se tu mi dici: «Gli AS non devono essere compresi», mi devi spiegare perché.

Le dimissioni. (*Vivaci commenti*). Premetto che l'onorevole Ministro non mi ha mai chiesto di dimettermi; neppure il capo dipartimento e il vice capo dipartimento direi anzi...

PRESIDENTE. direi anzi?

ROMANO. Direi anzi nel senso che il Capo dipartimento e il vice capo dipartimento, con cui ho avuto modo di parlare, mi hanno espresso che ... ad esempio, il vice capo dipartimento mi ha detto proprio: «Secondo me, tu non dovresti andar via». (*Vivaci, generali commenti*).

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Per favore. Dottor Romano, per favore.

ROMANO. Si sono sommati due ordini di motivi. Il primo è relativo alla vicenda Zagaria: è accaduto un errore/svista in un ufficio, come quello sanitario, già sovraccarico di lavoro, oberato dai compiti della *task force* Covid istituita a febbraio, nonché dal comprensibile incremento degli incumbenti conseguenti alla pandemia.

PRESIDENTE. Per favore, capisco che quello che stiamo sentendo può generare perplessità però vi chiedo di far terminare la lettura della relazione, anche perché credo che tutti quanti si sia interessati ad ascoltare fino all'ultima parola.

ROMANO. Dicevo, il primo è relativo alla vicenda Zagaria: è accaduto un errore/svista in un ufficio, come quello sanitario, già sovraccarico di lavoro, oberato dai compiti della *task force* Covid istituita a febbraio, nonché dal comprensibile incremento degli incombenzi conseguenti alla pandemia.

Tuttavia, se la lotta alla mafia è una cosa su cui non si può transigere, e per me lo è, deve essere dato un messaggio netto: non sono ammessi errori e la responsabilità deve in qualche misura rifluire, sia pure a titolo oggettivo – dato che sono del tutto incolpevole – anche sul direttore generale. Il secondo è relativo al clamore relativo alle scarcerazioni.

So di aver dato tutto quello che potevo, senza risparmio e con le migliori intenzioni: sono stato posto al vertice della direzione generale, dopo un lungo periodo di mancanza di un direttore generale titolare, esattamente mentre scoppiavano l'emergenza Covid e le rivolte.

Nella più grande comunità chiusa, ma non impermeabile al contagio, erano presenti circa 10.000 detenuti in più della capienza consentita e così era difficilmente praticabile il cosiddetto "distanziamento". Si tratta di una comunità che, per definizione, comprende tanti in non buone condizioni di salute e così particolarmente esposti. L'emergenza è passata e le persone decedute per Covid sono un numero modestissimo, se paragonato a quello che è successo altrove. Penso che sia un buon risultato, merito di tanti: vertici ed articolazioni ministeriali, magistrati, operatori penitenziari e sanitari, Polizia penitenziaria e detenuti stessi, ma anche un po' mio.

GIARRUSSO (*Misto*). E i 14 morti?

PRESIDENTE. Per favore!

ROMANO. Le scarcerazioni non sono state tali ma perlopiù provvedimenti domiciliari per un tempo da commisurare all'evoluzione dell'emergenza sanitaria. Provvedimenti adottati da tanti giudici diversi che hanno fatto esattamente il loro lavoro: valutare autonomamente ogni singolo caso. La circolare aveva solo, e non poteva essere altrimenti, l'obiettivo di metterli in condizione di fare il loro lavoro e di farlo quanto prima, pur in una condizione di gravemente minorata operatività di tutto il sistema. Resta tuttavia il clamore, collegato al messaggio per cui "circolare uguale scarcerazioni". Messaggio, per quel che ho rappresentato, a mio giudizio sbagliato, tuttavia comunque tale da privarmi della serenità necessaria per continuare a svolgere un compito difficile come quello di direttore generale dei detenuti e del trattamento.

PRESIDENTE. Dottor Romano, darò ora la parola ad alcuni colleghi, però, considerando l'orario, già da ora la invito formalmente a ritornare anche domani sera, se le sarà possibile, perché credo che tante domande non potranno essere poste per problemi di imminenti lavori d'Assemblea.

Mi lasci anche dire che, nel rispetto di quanto ha detto, sono rimasto in alcuni casi esterrefatto, ma queste sono mie valutazioni personali che,

tuttavia, ci tenevo a precisare perché è proprio un problema di filosofia del trattamento.

FERRO (*FDI*). Signor Presidente, sinceramente mi associo al suo senso di stupore. Anche io, infatti, sono rimasta esterrefatta rispetto a quelle domande le cui risposte sono contenute nella relazione del dottor Romano, che ringraziamo per avere accettato di essere qui oggi, ma che non ha assolutamente chiarito, anzi, semmai ha aumentato, i nostri dubbi e – mi perdoni, dottor Romano – anche qualche incertezza.

Parto dalla fine con riferimento alla dottoressa Malagoli, perché è vero il discorso rispetto al fatto che una persona si trova impegnata al computer, ma credo che il tema fosse importante e, probabilmente, anche nella più ampia distrazione o preoccupazione, sentirsi dire che il provvedimento creerà problemi devastanti – cosa che, comunque, per quanto ci riguarda, ha fatto – forse avrebbe meritato una qualche attenzione in più, ancor di più nel momento in cui le viene anche richiesto di ritirare quella disposizione e lei dice di averla condivisa con i vertici. Quindi, vorremmo capire chi sono questi vertici.

A mio avviso – mi perdoni, dottor Romano – alla fine si conferma tutto quello che in questi giorni abbiamo sentito, e non soltanto dagli auditi. Penso all'audizione della dottoressa Borzacchiello e al fatto che in una circolare nel fine settimana non c'è la firma digitale, lo capisco. Insomma, in questo momento, ammetto che si affollano ulteriori dubbi e anche poco piacevoli, per quanto ci riguarda. Faccio riferimento soprattutto alla volontà di scaricare ogni volta sulla magistratura di sorveglianza la responsabilità dei provvedimenti che lei ha elencato, precedenti alla circolare poi sminuita.

Le pongo una domanda che – credo – verrebbe a chiunque: siccome il primo decreto non prevedeva il limite dei settant'anni che abbiamo detto, tutti sappiamo perfettamente che coloro che hanno settant'anni certamente non sono i delinquenti cosiddetti comuni, ma sono forse – se vogliamo definirla così – la prima linea della criminalità organizzata, che quindi è detenuta nei circuiti di alta sicurezza o comunque al 41-*bis*. Possibile che a nessuno è venuto questo pensiero?

Le faccio un'altra domanda, posto che interverrò nuovamente più tardi o domani se lei intenderà e potrà tornare. Continuo a credere che nessun Ministro, al di là dell'appartenenza politica, possa fare qualcosa come ciò che abbiamo vissuto in questo momento che, comunque, vede coinvolti anche dei territori. Lei parla della Lombardia, nello specifico di Bergamo; io sono calabrese e in Calabria ci sono tre provvedimenti, se non ricordo male, proprio relativi alla città di Catanzaro. Però, forse, comparare il tipo di contagio delle Regioni rispetto anche ad altre specificità andava fatto.

Sinceramente, con riferimento alla videoconferenza, mi chiedo se il Ministro si sia fermato un solo secondo a riflettere su tutto ciò che stava avvenendo e, se lo ha fatto, cosa ha detto.

Lei ci ha riportato la videoconferenza anche nei dettagli e vorrei innanzitutto capire chi sono questi vertici.

Quanto al programma Calliope, se ho capito bene, è antecedente al suo insediamento. Dottor Romano, sinceramente, quando si parla di nomi come Zagaria, non posso pensare ad un semplice errore nella battitura di due vocali, anche se può accadere. Se è accaduto, probabilmente bisogna capire quali provvedimenti sono stati presi nei confronti di chi ha fatto questo errore. Da quando nasciamo, ci insegnano che chi sbaglia, in qualche modo, deve pagare.

Lei è partito dalle rivolte nelle carceri, cosa rispetto alla quale abbiamo chiesto: abbiamo chiesto le intercettazioni del GOM; abbiamo richiesto quanti cellulari sono stati dati; perché non sono stati schermati; abbiamo chiesto se c'era, per esempio, questa paura del Covid perché non si sono utilizzate le caserme dismesse e come mai sono stati costruiti in quindici giorni due ospedali (uno in Lombardia e l'altro nelle Marche) e non si è inoltrata la stessa richiesta.

Per quanto concerne le rivolte nelle carceri, credo che lasciare le celle aperte di chi è detenuto in alta sicurezza o al 41-*bis* non sia un ottimo messaggio, non soltanto per i cittadini, ma anche per i detenuti perché penso che questo abbia favorito ancor di più la criminalità, qualora ci fosse stata una regia che certamente non appartiene a nessuno qua dentro.

GIARRUSSO (*Misto*). Signor Presidente, dottor Romano, lei ha chiarito alcune cose che non erano mai state comunicate a noi parlamentari in numerose e diverse comunicazioni dello stesso Ministro sul tema.

Mi riferisco, innanzitutto, alla circolare del 21 marzo, cui lei continua ad attribuire un valore minimo e che, invece, è nata dopo lunghe discussioni e, addirittura, dopo due videoconferenze con i presidenti dei tribunali di sorveglianza e lo stesso Ministro. Ricordiamo che lo stesso Ministero ha cercato di minimizzare, dicendo che si trattava di una mera nota informativa, mentre lei ha specificato bene che non solo è una circolare che è stata discussa ai massimi livelli e per più giorni ma che addirittura, nonostante tutto quanto successo, perfino adesso si è in dubbio se revocare o meno. È talmente poco importante per le scarcerazioni che non avete nemmeno pensato di revocarla ancora o siete in dubbio sul revocarla.

A una parte delle domande che avevo preparato lei ha già dato una risposta, ma una delle cose che ha detto salta all'occhio. Lei ha citato la circolare successiva del 24 aprile, in cui lei ha disposto che le relazioni che nascono dalla circolare del 21 marzo fossero inviate alla Direzione nazionale antimafia. Ciò avviene un mese dopo l'emanazione della circolare del 21 marzo. Ci voleva un mese per capire che quella circolare doveva essere indirizzata anche alla Direzione nazionale antimafia, dopo che il Parlamento si era speso per inserire nel decreto Cura Italia il divieto di scarcerazione dei mafiosi, che lei ha così ben descritto e ha girato per via amministrativa? Questo è ciò che lei ha descritto: un consesso di servitori dello Stato che hanno un problema. Il Parlamento ha detto che non

si scarcerano i mafiosi e voi avevate il problema di come scarcerarli. Questo ha descritto.

Vorrei ricordare al dottor Romano che "settant'anni di età" non è una patologia. Eppure, è stata inserita fra le patologie. C'è una semplice spiegazione che non sia una menzogna per cui, dopo un elenco di patologie, si inserisce l'età? Come ha detto la mia collega, i criminali detenuti in questo momento che hanno settant'anni non sono criminali di strada qualunque o poveri cristi. Si tratta di soggetti che hanno passato il vaglio di tutte le norme che mettono fuori tutti i criminali o tutti i condannati per pene leggere che hanno più di settant'anni. Stiamo parlando della crema della crema della criminalità e non poteva non venire subito in mente che tutti i *boss* di Cosa nostra, condannati per le stragi del 1992, detenuti da più di vent'anni, hanno quasi tutti più di settanta anni. Non poteva non venire in mente a personale qualificato; magari, a qualcuno per strada sì, ma a magistrati di esperienza no. Come mai non si è pensato a questi effetti, quando si è redatta la circolare del 21 marzo?

Ho un'ultima domanda. La dottoressa Malagò le ha detto che, quando è andata a sollevare i dubbi sulla circolare al dottor Basentini, era presente anche il dirigente di polizia penitenziaria, Giuseppina D'Arienzo. La domanda è: la circolare del 21 marzo è stata condivisa anche con dirigenti della Polizia penitenziaria o ne era a conoscenza qualcuno del corpo di Polizia penitenziaria?

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare il consigliere Romano, di cui ho apprezzato la relazione puntigliosa e analitica, quasi si dovesse giustificare (credo che le sue opinioni in questa materia possano essere opinabili, ma sono comunque rispettabili).

Resto esterrefatto non per quello che lei ha fatto e detto, ma per un silenzio assordante del Ministro della giustizia. Sembra che tutto quello che è accaduto si sia verificato in un altro pianeta o comunque in un altro contesto, mentre apprendiamo – questo è il dato concreto che oggi lei ci ha dato – che lui è stato informato puntualmente dell'*iter* e della gestazione di questa circolare e non solo l'ha condivisa ma ha anche espresso apprezzamento per la sua emanazione.

Crede che lei sia la dimostrazione di cosa deve essere e cosa deve fare un rappresentante delle istituzioni anche quando, come nel suo caso, non ritiene di avere alcuna responsabilità. Essendo il direttore generale di un ufficio importante, lei ha rassegnato le dimissioni. Crede che questo esempio dovrebbe essere assunto come punto di riferimento da qualche altro personaggio di questa vicenda.

Mi avvio a concludere, facendole due domande. Quanto alla prima, lei era a conoscenza dell'esistenza di una direttiva che impediva la firma di provvedimenti, sia pure durante i periodi di turnazione, da parte di dirigenti di seconda fascia (che erano delegati a firmare soltanto quei trasferimenti di urgenza di detenuti che potevano avvenire il sabato e la domenica), mentre per provvedimenti sostanziali, come la circolare del 21

marzo, era prevista la firma di un dirigente di prima fascia o di un direttore generale?

Quanto alla seconda domanda, qual era l'urgenza (visto che c'era stata una trattativa laboriosa, con videoconferenze e comunicazioni dei presidenti di tribunale di sorveglianza) che ha suggerito di emanare quella circolare sabato 21 marzo, piuttosto che aspettare il lunedì successivo, quando sarebbero stati in sede dirigenti di prima fascia, direttori generali e il Capo del Dipartimento (che ha soltanto espresso il suo assenso come il Capo di Gabinetto, ma non risulta alcuna firma da nessuna parte), che avrebbero potuto sottoscriverla, visto che lei non era dotato di firma certificata e si trovava in un periodo di isolamento volontario?

GRASSO (*Misto-LeU*). Dottor Romano, lei ha detto che era in isolamento precauzionale fiduciario e le chiedo se può dirci se questo isolamento lo ha trascorso a Roma oppure nella sua sede di residenza (che non so quale sia).

Succede tante volte che si manda a casa una lettera da firmare e quindi, nel caso in cui lei fosse stato a Roma, avendo la Polizia penitenziaria a disposizione, si sarebbe potuto richiedere alla funzionaria di redigere la lettera e mandarla a casa affinché fosse firmata. Addirittura, si sarebbe potuta scannerizzare, firmare e, come spesso avviene, inviare con la firma scannerizzata, senza bisogno di PEC, PEI e altre diavolerie del genere.

Passo alla seconda questione. Sulla questione di Zagaria risulta che c'erano state pregresse istanze del tribunale di sorveglianza di Sassari per trovare un luogo dove egli potesse effettuare le terapie (le malattie di cui soffriva richiedevano infatti delle terapie immunologiche). Vorrei sapere se aveva avuto modo di rispondere prima e se aveva valutato il fatto che nella richiesta c'era la domanda di poter svolgere gli arresti domiciliari proprio a Brescia, cioè in un luogo che era zona rossa e di cui i presidenti dei tribunali di sorveglianza della zona le avevano segnalato il pericolo. Il problema della salute era ai primi posti nella vostra valutazione e la richiesta era di spostarsi in un luogo dove il detenuto correva maggiori pericoli, dovendo ricevere le terapie (o comunque l'assistenza e la cura) in un luogo dove c'era l'emergenza Covid. Zagaria, in altre parole, usciva dal carcere per andare in un posto del genere. Vorrei sapere se una valutazione di questo tipo è stata fatta e se il direttore dell'ufficio detenuti assumesse personalmente la trattazione di pratiche così delicate e particolari come quella riguardante Zagaria.

Passo all'ultima domanda. Come lei stesso ha detto, era stata richiesto, per quanto riguarda l'età, di poter valutare gli ultrasessantacinquenni portatori di patologie (quindi non gli ultrasessantenni senza alcuna patologia). Pertanto, la valutazione è andata ben oltre la richiesta dei tecnici, anche medici, e dei presidenti dei tribunali che chiedevano un riferimento agli ultrasessantacinquenni. Lei, come direttore dell'ufficio detenuti, sa benissimo che oltre ai settantenni potevano ottenere la detenzione domiciliare soltanto coloro che erano fuori da quel regime. Pertanto, non pote-

vano avere la detenzione domiciliare gli ultrasessantenni, ma soltanto quelli che erano inseriti nel 4-*bis* o nel 51, comma 3-*bis* (ossia i detenuti in un regime di assoluta sorveglianza particolare). Da questo punto di vista, il riferimento agli ultrasessantenni, senza accennare ad alcuna patologia, mi pare che, da parte di chi conosce la norma che lei stesso ha citato (ossia l'articolo 47-*ter*), sia un modo per abilitare alla valutazione dei magistrati di sorveglianza (e anche delle varie autorità giudiziarie che prendevano in considerazione le patologie) anche l'età (ultrasessantenne), venendo contro quella che è una norma ben precisa dell'ordinamento penitenziario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al dottor Romano per rispondere, ricordo che quando il consigliere tornerà per il seguito dell'audizione – spero già domani sera – si riprenderà con lo svolgimento delle domande.

LUPI (*M-NCI-USEI-C!-AC*). Signor Presidente, domani sera non potrò esserci in quanto impegnato in Commissione bilancio alla Camera dei deputati. Le chiederei pertanto la cortesia, se i colleghi lo permettono, di fare una breve domanda.

PRESIDENTE. Onorevole Lupi, avendo qualcuno manifestato opposizione, non è possibile.

Prego, dottor Romano.

ROMANO. Signor Presidente, provo a ricordare. Qual è sostanzialmente l'urgenza? Per me, in quel periodo, ogni giorno tutto era urgente e su nulla andava perso tempo. Se si poteva fare in quel momento, nulla era da procrastinare.

Come ho detto, il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge n. 18, contenente l'articolo 123. La mattina dopo – il 18 marzo – ho fatto uscire la nota, la circolare, quello che è, di istruzioni per l'uso, sempre d'ordine del magistrato. L'urgenza, secondo me, era evidente nel fatto che i presidenti dei tribunali di sorveglianza avevano ritenuto di dedicare la domenica prima a scrivere quella nota rivolta al Ministro.

L'urgenza era poi secondo me evidente dalla situazione in concreto che avevano rappresentato nel loro esposto e che avevano confermato nella videoconferenza del 20. Quindi per me era urgente ed era urgente, qualunque attività fosse da cominciare, cominciarla semplicemente il prima possibile. D'altra parte, lunedì 23 c'era già un'altra urgenza perché era urgente anche affrontare il tema dei possibili focolai particolarmente numerosi. In quella nota del 23 scrivo ai provveditorati che ho acquisito, la settimana prima mentre ero a casa ed ho letto, i programmi precauzionali che erano dei buoni programmi precauzionali ma erano tarati per uno, due, cinque casi Covid. Quindi il vero problema che si poneva era: che cosa facciamo se improvvisamente diventano 30, 40 o 50? Non c'era

tempo da perdere, così il lunedì mattina scrissi dicendo: «Che cosa proviamo a mettere in piedi?» Il presidente Grasso chiedeva se non potesse venire a casa la Polizia. Io abito a Roma, senatore Grasso, e sì sarebbe potuta venire a casa la Polizia; non so se in quel periodo era la cosa migliore da farsi, visto che più si evitano i contatti e meglio si sta tutti, ma io onestamente non ho pensato a questo. Ho semplicemente pensato che potevo farlo d'ordine perché sono ancora convinto che possa ancora essere così, che non ci sia nulla di irregolare; ho provato ad indicare i due ordini di servizio del 2012 e del 2016 che, a mio parere, consentono questo perché il problema è semplicemente l'indicazione delle situazioni di urgenza. Bisogna ritenere se una situazione è "urgenza" oppure no. Non c'è una elencazione, a mio giudizio, tassativa e resta che, comunque, io non ho mai sconfessato quella circolare. Quella circolare è firmata da me non dalla dottoressa Borzacchiello e, come ho detto, è una circolare condivisa – e con ciò rispondo all'altra domanda – con il presidente Basentini e con il capo della segreteria del Ministro.

Mi è stato chiesto se la dottoressa Di Rienzo sapeva del 21 marzo. Sinceramente, lo ignoro. Non so nulla al riguardo.

Altri errori: Sassari. Allora, io non ho seguito personalmente l'istruttoria della pratica sassarese. Le pratiche sono seguite dai dirigenti degli uffici; nel caso specifico, la dottoressa Montesanti è direttore dell'ufficio terzo. L'errore c'è stato, è assolutamente pacifico; prima di quell'errore vi erano state delle interlocuzioni, o meglio, l'ufficio terzo aveva cercato di trovare una soluzione di ricovero ospedaliero all'interno della Sardegna.

Il problema non è che non ci fossero le interlocuzioni. È che per questo difetto di *mail* – credo di poter dire, ma sono sicuro – il tribunale di sorveglianza di Sassari non ha proprio capito che noi stavamo interlocuendo, quindi ha pensato che fossimo disattenti o altro. Credo che, se anche il tribunale di Sassari avesse ricevuto l'interlocutoria in cui si diceva che stavamo cercando a Cagliari o in altro posto, avrebbe aperto un canale di migliore comprensione.

Per quanto riguarda i settantenni, come ho detto, c'erano 688 ultrasessantenni extra 41-*bis*, extra alta sorveglianza, detenuti comuni e, per quanto ho letto e continuo a leggere sulle riviste scientifiche (e ho citato la comunicazione dell'Istituto superiore della sanità del 13 marzo), gli ultrasessantenni hanno un rischio di letalità particolarmente elevato. (*Commenti*)...

PRESIDENTE. Per favore! Non fatemi fare i nomi degli studenti che vanno ripresi.

Prego, dottor Romano.

ROMANO. Dopodiché, compito dell'amministrazione è segnalare la situazione, compito della magistratura è valutare se ricorrono o meno i presupposti per concedere o no una misura.

La Procura nazionale antimafia fu messa in indirizzo solo il 24 aprile. Comprendo le considerazioni del senatore Giarrusso ma, all'epoca, nes-

suna norma prevedeva che la Procura nazionale antimafia fosse posta in indirizzo o che fossero poste in indirizzo altre autorità. Quando è emerso il profilo problematico, è stato fatto e si è fatto anche di più, nel senso che si è cominciato a controllare tutte le istanze. Credo che, però, ogni situazione vada calata nel momento in cui si verifica e viene affrontata.

FERRO (*FDI*). In merito ai settantenni, sapevate perfettamente che tra questi c'erano quei nomi, quindi, tolto lo "sbaglio" Zagaria, eravate a conoscenza che gli altri rientravano nei settantenni.

Rispetto al primo decreto, il Governo forse si era posto il problema prevedendo una soglia d'età differente. Chi ha fatto cambiare realmente questo requisito?

Poi c'era la domanda sul perché, su richiesta della Malagoli di revocare l'atto, non lo si è fatto. E non è che lei non l'ha ascoltata, dottor Romano, perché, se sono vere le dichiarazioni apparse sui giornali, ha risposto alla Malagoli dicendo che non riteneva di doverlo fare essendo stato concertato con i vertici.

Infine, le chiedevo in riferimento alle celle aperte e a tutto quello che è avvenuto in quelle giornate: perché, di fronte a una richiesta rispetto al contagio – visto che glielo avevano sottolineato – pericolosa, non ha detto che bisognava trovare una misura alternativa, che poteva essere una caserma dismessa piuttosto che una tensostruttura attrezzata per il Covid? Queste le domande che le ho rivolto.

ROMANO. Onorevole Ferro, quello era un momento difficilissimo. Chi avremmo dovuto mettere in una tensostruttura e quali profili di sicurezza ci avrebbe dato la tensostruttura? (*Commenti*).

Dovevamo prendere dei provvedimenti connotati da urgenza per il quadro che ci era stato prospettato dai magistrati di sorveglianza, e qualunque altra cosa... Credo che ancora adesso si stia forse pensando a caserme dismesse, ma la realizzazione di iniziative di questo genere è molto lunga.

Le dico solo una cosa: in quei giorni bisognava trovare posto per i detenuti sfollati da Modena e Bologna e la situazione era veramente molto difficile perché quelli di Modena erano praticamente per la strada e a Bologna avevamo avuto un provvedimento dei vigili del fuoco che, se proprio non dichiarava inagibile l'istituto, poco ci mancava.

In quei giorni era possibile in teoria aprire ed attivare un padiglione di 200 posti nella casa circondariale di Parma, ma mancavano i sanitari. Il Ministro fece moltissimo per cercare di far aprire quel padiglione e arrivarono dei sanitari dal Celio. Si presentarono a Parma, credo che andarono anche materialmente – questo non lo posso dire con certezza, comunque fu acquisita la disponibilità – ma non si trovò la disponibilità di sanitari della Regione per completare quell'organico e organizzare la struttura. Sostanzialmente l'iniziativa non andò in porto e gli spazi rimasero, se ben ricordo, inutilizzati. Questo per dirle che in concreto c'erano grandissime difficoltà.

Mi pare che lei mi stia dicendo: «Romano, guarda che l'articolo 123 ha la preclusione del 4-*bis*» ma, come ho detto, si tratta di due mondi completamente diversi. Secondo l'articolo 123 del decreto-legge cosiddetto Cura Italia, per le pene fino a diciotto mesi, non si può avere la detenzione domiciliare se si rientra in uno di quei reati. Il discorso dell'articolo 147 del codice penale è totalmente diverso: chi ha una grave infermità fisica, se la ha, a prescindere da tutto, astrattamente può ottenere il beneficio. I settantenni sono una categoria che va attenzionata, tutto qua.

GIARRUSSO (*Misto*). I settant'anni non sono una malattia! Sono fuori da quella norma.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, lo lasci parlare, poi farà tutte le sue ricche considerazioni, come prevedo.

ROMANO. Nell'ambito del citato articolo 147, spetta alla competenza della magistratura di sorveglianza valutare comparativamente se ricorrano o meno condizioni di esposizione al rischio e se queste condizioni siano maggiori o minori del pericolo di commissione dei reati. È all'interno di questa logica che muove il meccanismo. Prova ne sia che, come dicevo, ci sono stati oltre 600 e passa ultrasessantenni detenuti comuni, ma non mi pare che siano stati scarcerati detenuti al 41-*bis* ai sensi dell'articolo 147, perché ultrasessantenni.

FERRO (*FDI*). Dottor Romano, la mia è anche una sollecitazione rispetto ad atti che la Commissione ha acquisito, e lo voglio dire con chiarezza, per onestà, anche in riferimento a una domanda che il presidente Grasso ha posto a Starnini, se non erro, proprio sul cambio apportato al decreto, per capire chi ha dato indicazioni successive per modificare il decreto-legge Cura Italia.

PRESIDENTE. Deputata Ferro, debbo interrompere l'audizione poiché l'Assemblea del Senato sta iniziando i suoi lavori.

Dottor Romano, le chiedo cortesemente di lasciare – se può – la relazione che ci ha letto, di modo che possa essere oggetto anche di studio, valutazione e riflessione, al fine di potere, domani, se sarà possibile, proseguire l'audizione e continuare il nostro confronto.

Nel frattempo, la ringrazio a nome di tutti e rinvio il seguito dell'odierna audizione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

